

**OGGETTO: INFORMATIVA SULLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SEPARATORI DI AMALGAMA DENTALE PREVISTE DALL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/852 SUL MERCURIO.**

Il Regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio prevede, all'articolo 10, misure per la gestione sostenibile dell'amalgama dentale in odontoiatria.

A tale proposito, con propria circolare del 6 agosto 2018 n. 0018211 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali- ha richiamato l'attenzione degli interessati su una serie di importanti ricadute applicative della nuova normativa.

Con la presente, sempre concordata con il predetto Ministero, si intendono fornire una serie di precisazioni relativamente alla tematica in oggetto, anche in relazione ad alcune interpretazioni non corrette della medesima che pure sono state riprese da organi di informazione specializzati del settore.

In particolare, si ribadisce che a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'utilizzo di amalgama dentale o la rimozione di otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero di elementi dentali con tali otturazioni, devono essere effettuate esclusivamente con l'utilizzo di riuniti odontoiatrici dotati di separatori di amalgama (conformi ai requisiti tecnici indicati dal medesimo Regolamento 852) al fine di trattenere e raccogliere le particelle di amalgama generate dalle attività sopraindicate.

Si specifica che gli studi e le strutture odontoiatriche in cui l'amalgama dentale viene utilizzato e/o rimosso sono obbligati a dotarsi di separatori di amalgama.

In detti studi o strutture è necessario, pertanto, garantire la presenza di almeno un riunito odontoiatrico dotato di separatore di amalgama; l'uso e la rimozione dell'amalgama dentale deve avvenire utilizzando esclusivamente la postazione dotata di tale separatore.

Si pregano, pertanto, gli Enti e le Associazioni in indirizzo di dare la massima diffusione possibile alla presente informativa.